



Città di Nettuno

Città Metropolitana di Roma Capitale
Area Tecnica - Assetto del Territorio
Ufficio Demanio e Patrimonio

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 85 DEL 29/05/2020

Oggetto: ORDINANZA BALNEARE STAGIONE 2020

IL DIRIGENTE

- RITENUTO necessario disciplinare l'utilizzo e l'esercizio delle attività turistico-ricreative e gli aspetti gestionali del pubblico demanio marittimo limitatamente agli ambiti di competenza territoriali di questo Comune;
- VISTI gli artt. 17, 28, 30, 68, 81, 1161, 1164 del Codice della Navigazione e gli artt. 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento per l'Esecuzione del Codice della Navigazione
- VISTO l'art. 59 del D.P.R. n. 616 del 24.07.1977;
- VISTO l'art. 77, comma 2°, della Legge Regionale Lazio n.14/99;
- VISTA la Legge Regionale n. 13/2007 modificata con la Legge Regionale 08/2015;
- VISTE le direttive in materia di disciplina ed uso delle spiagge e zone di mare destinate alla balneazione, emanate dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione Generale del Demanio Marittimo e dei Porti - con circolari nn. 10, 12, e 22 - serie 1 - titolo: Demanio Marittimo, datate, rispettivamente, 07.05.1994, 20.05.1994 e 10.04.1995;
- VISTE le direttive da ultimo emanate dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Dipartimento della Navigazione Marittima e Interna - Unità di Gestione delle Infrastrutture per la Navigazione ed il Demanio Marittimo, con la circolare n. 120/Serie I/Titolo: Demanio Marittimo in data 24.05.2001;
- VISTA la Legge 5 Febbraio 1992, n. 104, e s.m.i., relativa all'assistenza, all'integrazione sociale e ai diritti delle persone disabili;
- VISTA la legge 29 marzo 2001, n. 135 dal titolo "Riforma della legislazione nazionale del turismo";
- VISTO il D.P.R. 08.06.1982, n. 470 e successive modificazioni in attuazione della Direttiva CEE n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazioni;
- VISTA la Legge 28.03.1991 n. 112, recante "Norme in materia di commercio su aree pubbliche";
- VISTO il D.M. 27.02.1987, n. 171 relativo alla "Disciplina del Commercio Ambulante";
- VISTA la Legge 25.08.1991, n. 284 "Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e interventi di sostegno alle imprese turistiche";
- VISTO il d.lgs. 05.02.1997, n. 22, e s.m.i., relativo alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti;



Città di Nettuno

Città Metropolitana di Roma Capitale
Area Tecnica - Assetto del Territorio
Ufficio Demanio e Patrimonio

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 85 DEL 29/05/2020

- VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 2816 del 25.05.1999, avente ad oggetto “sub-delega di compiti e funzioni amministrative ai Comuni in materia di Demanio Marittimo, con finalità turistico ricreative”;
- VISTI gli artt. 7 e 7/bis del T.U.E.L. d.lgs. 267 del 2000;
- VISTO l’art. 1164 del codice della navigazione - Inosservanza di norme sui beni pubblici - determinazione ed applicazione delle sanzioni amministrative;
- VISTO l’art. 650 del Codice Penale;
- VISTA la Legge 296/2007;
- VISTA la DGR Lazio 543 del 18.11.2011;
- VISTI gli artt. 8 e 9 del regolamento della Regione Lazio n. 11/2009;
- VISTO il Regolamento della Regione Lazio n. 19 del 12.08.2016;
- VISTO Il Piano di Zonizzazione Acustica del territorio comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 22 dicembre 2009;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020, laddove si disciplina l'avvio della fase di transizione successiva al cosiddetto *lockdown*;
- VISTO il decreto legge del 16 maggio 2020, n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- VISTO L'ordinanza del Presidente della Regione Lazio 19 maggio 2020, n. Z00042 – Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Riavvio di ulteriori attività economiche, produttive e sociali;

ORDINA

A tutti i concessionari di **esporre** la presente Ordinanza, congiuntamente all'ordinanza emanata dall'Autorità Marittima, presso gli ingressi ed in luogo ben visibile per tutta la stagione, e, per gli stabilimenti balneari, l'apposito tariffario indicante i prezzi dei servizi offerti dallo stabilimento stesso, in conformità a quanto disposto dalle vigenti normative regionali e nazionali.

Art. 1 – Accesso al demanio pubblico dello Stato – diritto di transito

- 1.1** La presente ordinanza si applica a chiunque gestisce, a qualunque titolo, strutture destinate alla balneazione frequentate dai bagnanti quali: stabilimenti balneari, spiagge libere con servizi, spiagge libere, complessi balneari pubblici, complessi balneari sociali, colonie marine, rimessaggi nautici, arenili asserviti compresi i rispettivi specchi acquei antistanti, nonché ai bagnanti e/o frequentatori delle spiagge libere;



Città di Nettuno

Città Metropolitana di Roma Capitale
Area Tecnica - Assetto del Territorio
Ufficio Demanio e Patrimonio

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 85 DEL 29/05/2020

- 1.2** i concessionari di aree Demaniali Marittime hanno l'obbligo di garantire, H 24, per tutto l'anno solare, l'accesso libero a gratuito per il solo raggiungimento della battigia (fascia di metri lineari 5,00 destinata esclusivamente al libero transito ed alle operazioni di soccorso); al fine di non intralciare le normali attività oggetto della concessione demaniale è facoltà del concessionario predisporre apposito ed idoneo percorso destinato al libero accesso, che in tal caso dovrà essere opportunamente segnalato;
- 1.3** il titolare della concessione demaniale marittima dovrà garantire l'accesso, di cui all'art. 1.2 precedente, anche se l'entrata principale ed il percorso per il raggiungimento della battigia insistono su aree di proprietà privata;
- 1.4** tutti i proprietari degli immobili che hanno arbitrariamente precluso l'accesso al mare, mediante costruzione di recinzioni sia in muratura o altro materiale o tramite posizionamento di cancelli sono obbligati al ripristino dello stato dei luoghi in origine, come prescritto dalle normative vigenti in materia della sicurezza e incolumità pubblica nonché alle disposizioni di legge che disciplinano il Demanio Marittimo;
- 1.5** i concessionari dovranno apporre, in modo ben visibile ad ogni ingresso principale dell'area in concessione, apposita cartellonistica, redatta in più lingue (almeno italiano ed inglese), riportante la seguente dicitura: "*Accesso libero e gratuito riservato per il raggiungimento della battigia e la balneazione*" (la cartellonistica dovrà essere in materiale resistente alle intemperie); a tal fine è facoltà del concessionario predisporre idoneo percorso "libero e gratuito" per il raggiungimento della battigia, il quale dovrà essere segnalato attraverso idonea cartellonistica; in assenza del quale si intende "libero e gratuito" qualsiasi entrata/passaggio esistente.
- 1.6** In ottemperanza alla normativa nazionale e regionale, in ordine al contenimento dell'emergenza epidemiologica Covid 19 e, relativamente alla sola stagione balneare 2020, i gestori delle strutture destinate alla balneazione dovranno, altresì, rispettare le seguenti disposizioni:
- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità. Si promuove, a tal proposito, l'accompagnamento all'ombrellone da parte di personale dello stabilimento adeguatamente preparato (steward di spiaggia) che illustri ai clienti le misure di prevenzione da rispettare.
 - È necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti per i clienti e per il personale in più punti dell'impianto.
 - Privilegiare l'accesso agli stabilimenti tramite prenotazione e mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 30 giorni, nel rispetto della normativa sulla privacy.



Città di Nettuno

Città Metropolitana di Roma Capitale
Area Tecnica - Assetto del Territorio
Ufficio Demanio e Patrimonio

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 85 DEL 29/05/2020

- Potrà essere rilevata ai clienti la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura superiore a 37,5 °C.
- Gestori e lavoratori non possono iniziare il turno di lavoro se la temperatura corporea è superiore a 37,5°C.
- La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione.
- Riorganizzare gli spazi, per garantire l'accesso allo stabilimento in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita.
- Indipendentemente dalla modalità di allestimento della spiaggia (per file orizzontali o a rombo), assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 mq per ogni ombrellone. I gestori dovranno, altresì, garantire il distanziamento di sicurezza anche per i camminamenti destinati per il raggiungimento della battigia garantendo i distanziamenti di sicurezza.
- Tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie a sdraio), quando non posizionate nel posto ombrellone, deve essere garantita una distanza di almeno 1,5 m, ad eccezione di quelle utilizzate da persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale.
- È fatto divieto di utilizzare lettini o sdraio in assenza di un telo di copertura.
- Occorre effettuare regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, etc., comunque assicurata dopo la chiusura dell'impianto.
- Per i servizi igienici si suggerisce di dotare i bagni di asciugamani e copriwater monouso.
- Le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. vanno disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo familiare. In ogni caso la sanificazione deve essere garantita ad ogni fine giornata.
- Per le attività di ristorazione e bar, i gestori devono attenersi alle Linee guida previste per lo specifico settore. Si suggerisce di agevolare il servizio di delivery all'ombrellone, nel rispetto delle regole di sicurezza e di prevenzione previste.
- Con riferimento alle modalità di utilizzo delle aree gioco per bambini, si rimanda alle indicazioni contenute nell'allegato 8 del DPCM 17 maggio 2020 (Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza covid-19).



Città di Nettuno

Città Metropolitana di Roma Capitale
Area Tecnica - Assetto del Territorio
Ufficio Demanio e Patrimonio

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 85 DEL 29/05/2020

- Gli avventori delle spiagge libere dovranno adottare comportamenti rispettosi delle misure di prevenzione, rispettare la distanza di sicurezza di almeno un metro tra le persone e garantire che il posizionamento di ombrelloni rispetti la distanza di 10 mq da altri posizionamenti analoghi.
- È da vietare la pratica di attività ludico-sportive di gruppo che possano dar luogo ad assembramenti.
- Gli sport individuali che si svolgono abitualmente in spiaggia (es. racchette) o in acqua (es. nuoto, surf, windsurf, kitesurf, stand up paddle) possono essere regolarmente praticati, nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale. Diversamente, per gli sport di squadra (es. beach-volley, beach-soccer) sarà necessario rispettare le disposizioni delle istituzioni competenti.

Art. 2 – Stagione Balneare

- 2.1** la stagione balneare è compresa tra il 29 maggio e il 30 settembre;
- 2.2** i concessionari sono obbligati ad esercitare l'attività di stabilimento balneare dalla data del 1° giugno alla data del 15 settembre e debbono garantire (obbligatoriamente dal 01 giugno al 15 settembre) l'utilizzo e la funzionalità delle strutture concesse ed assicurare il servizio di assistenza ai bagnanti in conformità dell'Ordinanza di sicurezza balneare vigente emanata dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio, nel rispetto degli orari di cui al successivo art. 2.5;
- 2.3** per i concessionari che non abbiano ottenuto la destagionalizzazione, ai sensi del 52/bis L. R. n. 13/2007, Deliberazione n. 56/2019, nel periodo compreso dal 29 al 31 maggio e dal 16 al 30 settembre – limitatamente ai giorni feriali - è consentita l'apertura delle attività secondarie a quelle di stabilimento balneare anche ai soli fini elioterapici, garantendo comunque il servizio di sorveglianza ai bagnanti nei giorni di sabato e domenica e festivi, nel rispetto degli orari di cui al successivo art. 2.5; in tal caso dovranno essere installati appositi cartelli di avviso, ben visibili (redatti almeno in lingua italiana, inglese ed altre due lingue, delle quali una della comunità straniera prevalente sul territorio in base al dato demografico) con la seguente dicitura: "ATTENZIONE! IL SERVIZIO DI SALVATAGGIO E' GARANTITO SOLO NEI GIORNI DI SABATO DOMENICA E FESTIVI";
- 2.4** il concessionario è tenuto a comunicare per iscritto (utilizzando unicamente il modello allegato alla presente), all'Ufficio Demanio Marittimo del Comune di Nettuno e all'Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio, almeno 10 giorni prima dell'apertura, quali attività verranno esercitate nel periodo compreso dal 29 al 31 maggio e dal 16 al 30 settembre;
- 2.5** gli orari riservati alla balneazione sono:
- a) dal 29 Maggio al 31 maggio e dal 16 settembre al 30 settembre, nei giorni feriali dalle ore 11,00 alle ore 17,00 e nei giorni festivi e prefestivi dalle ore 09,30 alle 19,00;
 - b) dal 1° Giugno al 15 Settembre dalle ore 09,00 alle ore 19,00;



Città di Nettuno

Città Metropolitana di Roma Capitale
Area Tecnica - Assetto del Territorio
Ufficio Demanio e Patrimonio

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 85 DEL 29/05/2020

- 2.6 nel periodo intercluso dal 1° ottobre al 30 aprile è consentita l'apertura delle attività secondarie a quelle di stabilimento balneare anche ai soli fini elioterapici, in tal caso il concessionario è tenuto a comunicare per iscritto (utilizzando unicamente il modello allegato alla presente), all'Ufficio Demanio Marittimo del Comune di Nettuno e all'Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio, almeno 10 giorni prima dell'apertura, quali attività verranno esercitate; e dovranno installare un cartello di avviso, ben visibile (redatti almeno in lingua italiana, inglese ed altre due lingue, delle quali una della comunità straniera prevalente sul territorio in base al dato demografico) con la seguente dicitura: "ATTENZIONE! NEL PERIODO COMPRESO DAL ___ AL ___ QUESTO STABILIMENTO SVOLGE ESCUSIVAMENTE LE ATTIVITA' DI ___ - LA BALNEAZIONE NON E' SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO";.
- 2.7 gli orari delle attività accessorie (bar, ristoranti, discoteche, ecc) seguirà la disciplina prevista dalla normativa comunale vigente per il commercio.

Art. 3 – Zone di mare destinate alla balneazione

- 3.1 Vedi Ordinanza vigente dell'Autorità Marittima e relativo Regolamento Disciplinare del Diporto Nautico.

Art. 4 – Divieti

sulle spiagge del territorio del Comune di Nettuno è fatto divieto di:

- 4.1 occupare, la fascia dei 5 metri della battigia, fatta eccezione dei mezzi destinati alle operazioni di assistenza o salvataggio;
- 4.2 lasciare sulle spiagge libere ed in quelle libere con servizi, oltre il tramonto del sole, ombrelloni, sedie, sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate;
- 4.3 sui tratti di arenile destinati alla libera fruizione – spiagge libere e spiagge libere con servizi - è fatto divieto agli utilizzatori e/o gestori in regime di convenzione di preposizionare ombrelloni, sdraio, sedie e lettini;
- 4.4 occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, asciugamani, tavoli, mezzi nautici - salvo quelli di salvataggio - la fascia di arenile profonda 5 metri dalla battigia, destinata esclusivamente al libero transito con assoluto divieto di permanenza. Quando l'arenile è profondo meno di metri 15,00, l'ampiezza della fascia di cui sopra, non deve essere inferiore ad un terzo della profondità;
- 4.5 campeggiare, bivaccare, effettuare insediamenti occasionali ovvero occupare con tende, campers o altri mezzi tali spazi, tale divieto è esteso a tutte le aree demaniali marittime;



Città di Nettuno

Città Metropolitana di Roma Capitale
Area Tecnica - Assetto del Territorio
Ufficio Demanio e Patrimonio

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 85 DEL 29/05/2020

- 4.6 transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli adibiti ai servizi di polizia, protezione civile, soccorso ed a quelli addetti alla pulizia degli arenili e allo scarico di merci (*il transito dei mezzi d'opera necessari per le operazioni di carico/scarico merci e pulizia degli arenili, può essere svolto dal concessionario, solo ed esclusivamente dalle ore 20:00 alle ore 08:00, fatta eccezione di interventi urgenti, per i quali è necessaria l'autorizzazione dell'Ufficio Demanio Marittimo comunale*);
- 4.7 praticare qualsiasi gioco (ad esempio calcio, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce ecc.), che possa produrre danno o molestie alle persone, turbativa alla quiete pubblica, nonché all'igiene dei luoghi. Detti giochi potranno essere praticati nelle zone appositamente attrezzate dai concessionari, ad esclusione della fascia oraria compresa dalle ore 14,00 alle ore 16,00;
- 4.8 nel periodo intercluso dal 29 Maggio al 30 settembre è vietato (eccetto nelle aree di accoglienza appositamente attrezzate) condurre o far permanere, qualsiasi animale, anche munito di museruola o guinzaglio, ivi compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori. Sono esclusi dal divieto i cani da salvataggio, i cani guida per i non vedenti purché tenuti al guinzaglio;
- 4.9 tenere ad alto volume qualsiasi apparecchio di diffusione sonora (*radio, juke-box, cd player, ...*); nella fascia oraria compresa dalle ore 13:00 alle ore 16:00 è completamente vietato l'uso degli stessi;
- 4.10 esercitare attività di commercio in forma itinerante;
- 4.11 accendere fuochi, falò ed esercitare spettacoli pirotecnici; salvo per espressa autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Demanio Marittimo comunale;
- 4.12 gettare/abbandonare in mare o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere;
- 4.13 introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili, senza la prescritta autorizzazione (conformità impianti - L. 46/90 e s.m.i.);
- 4.14 effettuare la pubblicità sulle spiagge mediante la distribuzione di volantini e lancio degli stessi, anche da mezzi di aerei;
- 4.15 depositare, anche temporaneamente, reti da pesca, attrezzi, natanti, carrelli e similari, tale divieto è esteso a tutte le aree demaniali marittime;
- 4.16 sorvolare le spiagge con qualsiasi tipo di velivolo privato e per qualsiasi scopo, ad eccezione dei mezzi autorizzati, di soccorso e di Polizia;
- 4.17 usare sapone e shampoo qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico;
- 4.18 occupare le cabine per il pernottamento o utilizzare le medesime a scopi diversi da quelli di spogliatoio. I concessionari prima della chiusura giornaliera delle attività, devono accertare l'assenza di persone nelle cabine, e/o nelle altre strutture;
- 4.19 transitare e/o sostare, nonché svolgere attività di qualsiasi natura sui pannelli non attrezzati per il passeggio. Il presente divieto rimane in vigore durante l'intero arco dell'anno.



Città di Nettuno

Città Metropolitana di Roma Capitale
Area Tecnica - Assetto del Territorio
Ufficio Demanio e Patrimonio

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 85 DEL 29/05/2020

Art. 5 – Disposizioni/obblighi per i concessionari

- 5.1** I concessionari hanno l'obbligo di garantire (dal 1° giugno al 15 settembre) l'utilizzo e la funzionalità delle strutture concesse ed assicurare il servizio di assistenza ai bagnanti (nel rispetto degli orari di cui al punto 2.5) in conformità dell'Ordinanza vigente dell'Autorità Marittima;
- 5.2** il concessionario ha l'obbligo di mantenere, per tutto l'anno solare la perfetta pulizia delle aree in concessione compresa la battigia, lo specchio acqueo immediatamente prospiciente e 20 ml lineari confinanti sia a destra che a sinistra del fronte mare in concessione, nonché rispettare la convenzione operante tra il Comune di Nettuno e le associazioni sindacali di categoria (nel tratto di arenile a libera fruizione convenzionato, dovrà essere garantito il servizio di salvamento, la pulizia e servizi igienici, ovvero consentire, ai fruitori della medesima area, l'accesso libero e gratuito, nell'area in concessione, per l'utilizzo dei servizi igienici e delle strutture);
- 5.3** il concessionario/gestore dovrà posizionare un adeguato numero di contenitori per la raccolta dei rifiuti indifferenziati e per la raccolta differenziata (carta, plastica e vetro). Dovrà provvedere allo svuotamento dei contenitori di rifiuti, mantenendo separate le frazioni raccolte in maniera differenziata, con una frequenza tale da evitare il loro completo riempimento con conseguente rischio di abbandono di rifiuti sulla spiaggia. I rifiuti devono essere portati, a cura del concessionario, in discarica autorizzata o nei cassonetti all'uopo predisposti dalla Società incaricata per la raccolta e lo smaltimento, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti nonché la pulizia degli appositi contenitori, dovranno essere assicurate almeno una volta al giorno attraverso modalità conformi alla normativa vigente in materia di igiene ed idonee allo svolgimento della raccolta differenziata dei rifiuti stessi;
- 5.4** gli ombrelloni, le sdraio, i lettini, o altra attrezzatura da installare a qualsiasi titolo in aree demaniali marittime, debbono essere posizionati in maniera tale da garantire un'ordinata e sicura utilizzazione dell'arenile e la circolazione dei bagnanti sulla spiaggia, nonché, in caso di necessità, le operazioni di soccorso a mare e sull'arenile stesso;
- 5.5** i confini delle aree demaniali marittime assentite in concessione, che si sviluppano sul lato verso terra devono essere recinte – a cura dei concessionari, con quinte idonee (legno o di essenze vegetali) consentano la libera visuale verso il mare;
- 5.6** è fatto obbligo al concessionario di garantire l'accesso al mare alle persone diversamente abili, predisponendo uno o più percorsi fino alla battigia per la fruizione dell'arenile anche da parte delle persone diversamente abili (*art. 4 lett. f) del Regolamento Regionale n. 19 del 12-08-2016*);



Città di Nettuno

Città Metropolitana di Roma Capitale
Area Tecnica - Assetto del Territorio
Ufficio Demanio e Patrimonio

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 85 DEL 29/05/2020

- 5.7** nell'ambito dell'area demaniale marittima assentita in concessione - per fini turistico-ricreativi – la realizzazione, la modifica o gli spostamenti dei camminamenti pedonali, passerelle per i diversamente abili, fioriere o altri arredi necessari per la migliore fruibilità della spiaggia, quali ad esempio gazebo, zone d'ombra, campi da gioco con recinzioni e rete di protezione, aree adibite all'installazione di giochi per bambini, aree attrezzate per la ginnastica, teli frangivento, sono consentiti sull'area medesima, previa comunicazione da parte del concessionario all'Ufficio Demanio Marittimo del Comune competente, purché poggiati al suolo o fissati con ancoraggi provvisori e rimovibili nel rispetto della normativa vigente (*art. 16 comma 2 del Regolamento Regionale n. 19 del 12-08-2016*), resta impregiudicato l'obbligo di acquisire tutti i pareri, le autorizzazioni e comunicazioni di competenza comunque demaniali;
- 5.8** previa comunicazione, all'Ufficio Demanio Marittimo Comunale, da parte dei titolari delle concessioni vigenti, nel periodo intercorrente fra la fine della stagione balneare e l'inizio della successiva, possono essere installate strutture in legno di facile rimozione, nel rispetto della normativa vigente in materia paesaggistica, ambientale ed urbanistica, a valere quali semplici barriere antisabbia, necessarie per la protezione dell'accesso da parte di estranei e da atti vandalici, degli impianti turistico ricreativi (di difficile rimozione) esistenti sulle aree demaniali. Tali strutture devono essere poste ad una distanza minima di mt. 10,00 dalla linea di battigia, non possono essere realizzate con filo spinato o con rete metallica né con materiale che possa limitare la visuale;
- 5.9** il livellamento del piano dell'arenile assentito in concessione, senza apporto di materiale, riconducibile ad una operazione superficiale per il ripristino della spiaggia a seguito delle deformazioni causate dal vento o dalle mareggiate invernali è soggetto ad una semplice comunicazione da parte del concessionario nei confronti dell'Ufficio Demanio Marittimo Comunale;
- 5.10** i concessionari devono esercitare un'efficace e continua sorveglianza in modo da prevenire incidenti e danni a persone e/o cose. In particolare, la presenza anche sospetta di ordigni, di ostacoli subacquei e di quant'altro possa costituire pericolo per le persone o le imbarcazioni, deve essere immediatamente segnalato, all'Ufficio Demanio Marittimo Comunale (tel. 06-98889211) all'Ufficio Circondariale Marittimo o all'Autorità di P.S., ed in attesa di intervento delle autorità preposte, dovranno essere subito apposti cartelli indicanti il pericolo. I concessionari/gestori devono altresì indicare - con idonei segnali - pericoli noti e rischi a carattere permanente.
- 5.11** ogni stabilimento balneare, rimessaggio, imbarcazioni, ecc..., deve essere dotato di idonee attrezzature antincendio, nel rispetto delle vigenti normative in materia:
- 5.12** tutti gli stabilimenti balneari debbono essere dotati di un presidio medico di primo soccorso; sistemi di sicurezza, attrezzature per il primo soccorso ed assistenza ai bagnanti dovranno



Città di Nettuno

Città Metropolitana di Roma Capitale
Area Tecnica - Assetto del Territorio
Ufficio Demanio e Patrimonio

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 85 DEL 29/05/2020

essere assicurati secondo quanto previsto nei provvedimenti delle Autorità Marittime competenti e dalle normative di Legge vigenti;

- 5.13** i servizi igienici devono essere collegati alla rete fognaria comunale ovvero essere dotati di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente autorità sanitaria.
- 5.14** i servizi igienici per i diversamente abili, devono essere dotati di apposita segnaletica arancione, ben visibile, riportante il previsto simbolo internazionale, per l'immediata identificazione degli stessi;
- 5.15** sono consentite attività di intrattenimento nel rispetto delle vigenti disposizioni/ordinanze comunali previo autorizzazioni rilasciate dagli organismi competenti;
- 5.16** all'ingresso delle aree in concessione dovrà essere posta una targa recante la denominazione dello stabilimento e delle stelle marine nel numero corrispondente alla classificazione attribuita.

Art. 6 – Accesso in spiaggia di animali da compagnia

L'accesso all'area da destinare alla libera accoglienza degli animali da compagnia è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. I cani devono essere regolarmente iscritti all'anagrafe canina;
2. I proprietari/detentori degli animali sono responsabili del benessere, del controllo e della conduzione degli stessi e rispondono, sia civilmente che penalmente, di eventuali danni o lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso;
3. I proprietari/detentori degli animali hanno l'obbligo di provvedere autonomamente alla fornitura di acqua potabile;
4. I proprietari/detentori degli animali devono assicurare che questi abbiano un comportamento adeguato alle esigenze di convivenza con le persone e gli animali che usufruiscono della spiaggia;
5. I cani devono essere mantenuti al guinzaglio di lunghezza non superiore a m. 1,50 ed i proprietari/detentori di cani hanno l'obbligo di portare con sé una museruola rigida o morbida d applicare in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali, o su richiesta delle Autorità competenti;
6. I proprietari/detentori degli animali devono rimuovere immediatamente qualunque deiezione prodotta dagli stessi, e a tal fine devono essere muniti di palette/raccoglitori idonei, da riporre negli appositi contenitori.

Art. 7 – Balneabilità delle acqua - obblighi di informazione all'utenza

- 7.1** I titolari di concessioni demaniali marittime sono obbligati ad affiggere all'ingresso delle aree in concessione ed in prossimità della battigia, in un luogo ben visibile agli utenti, apposito cartello (redatto almeno in italiano ed in inglese ed altre due lingue delle quali una della



Città di Nettuno

Città Metropolitana di Roma Capitale
Area Tecnica - Assetto del Territorio
Ufficio Demanio e Patrimonio

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 85 DEL 29/05/2020

comunità straniera prevalente sul territorio in base al dato demografico) - che informi sullo stato di balneabilità delle acque in conformità delle ordinanze vigenti disposte dall'Ufficio Ambiente comunale e dall'Autorità Marittima.

Art. 8 - Zone di mare destinate alla balneazione – disciplina della pesca – noleggio ed utilizzo acquascooter o moto d'acqua e mezzi simili – norme di comportamento corridoi di lancio a mare – norme sulla navigazione da diporto

- 8.1** Vedi Ordinanza vigente dell'Autorità Marittima e relativo Regolamento Disciplinare del Diporto nautico.

Art. 9 – Svolgimento attività secondarie

- 9.1** nel periodo intercluso dal 01 ottobre al 30 aprile, è consentita la destagionalizzazione delle attività turistico-ricreative sul demanio marittimo. Le strutture di facile rimozione, utilizzate per finalità turistico ricreativa, eventualmente presenti sull'area demaniale in concessione, ed adibite ad attività di somministrazione di alimenti e bevande, e servizi ad esse connessi, possono essere autorizzati dal Comune, su istanza del concessionario a rimanere allocate sull'area demaniale marittima assentita in concessione, ove in possesso dei titoli abilitativi, delle autorizzazioni, dei pareri e degli altri atti di assenso comunque denominati previsti dalla vigente normativa in materia. Al fine del rilascio dell'autorizzazione dovrà essere garantita l'apertura di almeno tre giorni a settimana (per le attività turistico commerciali preferibilmente il fine settimana), ed essere in regola con il pagamento del canone concessorio. Fermo restando il possesso e la validità delle autorizzazioni amministrative operanti ed il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 2.7 della presente ordinanza;
- 9.2** in ogni caso, per tutto l'anno solare, i concessionari sono tenuti a garantire:
- a) lo stato di pulizia e decoro di tutta la superficie in concessione e quella di pertinenza;
 - b) l'accesso libero e gratuito, H 24, anche se attraverso passaggi insistenti su proprietà privata;
- 9.3** su specifica istanza degli interessati è possibile valutare casi diversi di utilizzo dell'area in concessione e/o delle aree a libera fruizione;

Art. 10 – Sanzioni

- 10.1** E' fatto obbligo, a chiunque, di osservare e di far osservare la presente Ordinanza.
- 10.2** Le violazioni alle disposizioni di cui al presente Atto saranno punite, salvo che il fatto non costituisca reato:
- ai sensi degli artt. 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione, fatto salvo l'eventuale decadenza della concessione demaniale marittima ai sensi dell'art. 47 del CDN, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.032,00 ad euro 3.098,00;
 - ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 19 del 25 marzo 2020 e s.m.i. – Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 - ovvero la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 3.000,00;



Città di Nettuno

Città Metropolitana di Roma Capitale
Area Tecnica - Assetto del Territorio
Ufficio Demanio e Patrimonio

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 85 DEL 29/05/2020

- ai sensi dell'art 40 Legge n. 221 del 28.12.2015 per l'abbandono di rifiuti di prodotti da fumo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di euro 60,00 ad un massimo di euro 300,00;
- le sanzioni relative alle violazioni del Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i. saranno sanzionate ai sensi delle norme vigenti in materia di tutela ambientale;
- le violazioni non previste ai punti precedenti saranno punite ai sensi dell'art. 7/bis del D.lgs 267/2000.

Avverso le sanzioni, previste dalla presente Ordinanza, è ammesso il ricorso, ai sensi dell'art. 17 della Legge 689/1981, all'autorità preposta a ricevere il rapporto.

Art. 11 – Disposizioni finali

- 11.1** La presente ordinanza regola l'utilizzo del demanio marittimo limitatamente alle aree di competenza al Comune di Nettuno, si intende efficace per tutto l'anno solare e resta valida fino ad eventuale successiva disposizione/ordinanza;
- 11.2** è abrogata ogni precedente disposizione/ordinanza concernente le attività oggetto della presente, in contrasto o comunque incompatibile con essa;
- 11.3** la presente ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Nettuno nonché sul portale internet istituzionale – all'indirizzo <http://www.comune.nettuno.roma.it> – Area Tecnica – Servizio Demanio e Patrimonio e nell'Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio - ed entrerà in vigore dalla data di pubblicazione della stessa.
- 11.4** Il Comando di Polizia Locale e tutti gli organi di vigilanza competenti sono incaricati di accertare l'esecuzione della presente Ordinanza.

IL DIRIGENTE
Fabrizio Bettoni

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

BETTONI FABRIZIO;1;3868091564335476721832134206083281781
BETTONI FABRIZIO;2;3868091564335476721832134206083281781